Tricase, 12 novembre 2012

Alla C.A. del Presidente del
Collegio Revisore dei Conti
Dr.Salvatore Russo
Sede Municipale
Tricase

E, p.c.,
Alla C.A. del
Segretario Generale
Dr.Giuseppe Rizzo
Sede Municipale
Tricase

E, p.c.,
Alla C.A. del Sig. Sindaco
Ing. Antonio Coppola
Sede Municipale
Tricase

E, p.c.,
Alla C.A. del Sig.
Presidente del Consiglio
Sig.Rocco Indino
Sede Municipale
Tricase

E, p.c.,
Alla C.A. del Responsabile del
Settore dei
Servizi Socio-Culturali
Dr. Francesco Accogli
Sede Municipale
Tricase

E, p.c.,
Alla C.A. del Responsabile del
Settore dei
Servizi Finanziari
Dr. Cosimo D'Aversa
Sede Municipale
Tricase

CITTA' DI TRICASE
Provincia di Lecce
POSTA IN ENTRATA
Data 13 NOV. 2012

Oggetto: Delibera di G.M. n.43 del 22.08.12 e Determina n.1026 del 24.10.12 con allegato Avviso di selezione pubblica

Esimio Presidente,

i sottoscritti Consiglieri di Minoranza del Comune di Tricase,

premesso che

A)-con delibera n.43 del 22.08.12, la Giunta Comunale, in vista del trasferimento degli uffici della Biblioteca Comunale presso la nuova sede in via Micetti (ex Scuola Materna), ravvisava <*la necessità di affiancare al Direttore della Biblioteca una figura professionale esperta in Beni Culturali, in grado di partecipare fattivamente alle operazioni di trasloco del materiale bibliotecario, ma soprattutto di effettuare il lavoro propedeutico di selezionamento delle opere di facile consumo giacenti presso la emeroteca (G.U., BUR, giornali e riviste), al fine di eliminare o sostituire quelle deteriorate e consentire una volta trasferito il tutto nella nuova sede di poter procedere ad un aggiornamento del materiale e garantire un'adeguata disponibilità di spazi per i nuovi acquisti. Provvedere all'inventariazione e catalogazione degli schedari amministrativi, verificando l'esatta corrispondenza fra quanto contenuto nei registri inventariali ed i beni esistenti, con nuova valutazione dei beni stessi, provvedendo, in caso di errata descrizione o classificazione, alla loro rettifica*>;

B)-l'Esecutivo evidenziava la mancanza, nella dotazione organica dell'Ente comunale, di personale in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tali attività e riteneva <*necessario rivolgersi ad un professionista esterno in possesso della laurea in Beni Culturali*>;

C)-di conseguenza, esprimeva indirizzo al Responsabile dei Servizi Socio Culturali per l'affidamento dell'incarico per l'espletamento delle attività illustrate, e determinava il compenso in €.5.000 euro oltre IVA;

D)-stranamente, la delibera non era preceduta, né faceva riferimento

ad alcuna relazione sullo stato del bisogno da parte del Responsabile del Servizio;

E)-con interrogazione ex art. 46 del Regolamento del C.C. del 13.09.12, i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedevano: *<1)-perché non è stato approvato dal Consiglio Comunale il programma di cui all'art.3 comma 55 della Legge n.244 del 24.12.07, come modificato dall'art.46 comma 2 del D.L. n.112/08 convertito in Legge n.133/2008, il quale prevede che "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.00 n.267"; 2)-come si concilia tale deliberato di G.M. con la espressa previsione contenuta nella delibera n.75 del 05.04.12 "Programmazione fabbisogno del personale per l'anno 2012 e triennio 2012-2014", con cui il Commissario Straordinario, richiamato l'art.3 comma 55 e 56 della Legge n.244/07, come modificato dalla Legge n.133/08, ha statuito che "**sussiste l'impossibilità per l'Amministrazione Comunale di effettuare nell'anno 2012 assunzioni di personale o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, ivi comprese le consulenze**"; 3)-considerato che, ai sensi dell'art.3 del "Regolamento degli incarichi di consulenza, collaborazioni, studio e ricerca e incarichi temporanei", approvato con delibera di G.M. n.92 del 23.10.08, "L'Ente può ricorrere all'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenze, studi e ricerche a professionisti purchè tali incarichi siano caratterizzati dal requisito della elevata professionalità", quale elevata professionalità richiederebbe l'incarico de quo; 4)-in base*

a quali effettive considerazioni si afferma che "l'Ente non ha nella dotazione organica personale in possesso di requisiti idonei"; 5)-quali sono i requisiti mancanti al personale, in servizio da decenni presso la Biblioteca Comunale, per eseguire le operazioni di trasloco del materiale bibliotecario; 6)-con quali criteri è stato determinato il compenso pari a 5.000 euro oltre IVA e per quale ragione non è stata data la possibilità della libera offerta prevedendo solo il tetto massimo di spesa; 7)-perché riservare ai soli laureati in Beni Culturali e non aprire a tutti i laureati in campo umanistico; 8)-se verrà comunque applicato il principio di equipollenza previsto per tutti i procedimenti concorsuali nel rispetto del principio di non discriminazione; 9)-perché non si è ricorsi alla collaborazione dell'Ente universitario -ad esempio con stages-, atteso l'interesse, più volte ribadito dal Sindaco, a stringere relazioni con l'Università del Salento; 10)-perché non si è vagliata l'ipotesi di richiedere, per il tempo necessario al trasloco, una collaborazione al personale delle altre Biblioteche ricadenti nell'area del Pis n.14 e facenti parte del Sistema Bibliotecario del Sud Salento; 11)-perché si è limitato l'incarico ad una sola unità, anziché a due o tre, rimanendo nella stessa soglia di spesa, nell'ottica di una maggiore offerta di lavoro ed esperienza professionale ai tanti giovani laureati; 12)-quali sono i tempi previsti per lo svolgimento dell'incarico, quale la data di inizio e quale quella di fine rapporto; 13)-quali sono i criteri di selezione;

F)-l'interrogazione veniva discussa nella seduta consiliare del 28.09.12, di cui La invito cortesemente a leggere la trascrizione; in quella sede il Sindaco glissava sui quesiti rivoltigli, rimandava a successiva Determina del Responsabile del Servizio, ma suscitava ancora più allarme nel dichiarare testualmente: <*stiamo soltanto regolarizzando delle procedure che è necessario siano fatte in questo modo...va*

riconosciuto il diritto di ciascun professionista di essere considerato tale e non sfruttato con lavoro nero, come è accaduto in questo Comune. Perché forse qualcuno dimentica, vuole dimenticare, in malafede probabilmente, che qui si sono sfruttate professionalità alte ed altissime a 300 euro al mese>;

G)-in data 24.10.12, il Responsabile dei Servizi Socio-Culturali adottava la determina n.1026 dall'oggetto: <*approvazione avviso di selezione per il conferimento di incarico a professionista esterno laureato in beni culturali*>;

H)-il Responsabile richiamava, in premessa, la delibera di G.M. n.43 del 22.08.12, ma stranamente indicava <*la necessità di avere una figura professionale che affianchi il personale della Biblioteca per garantire i collegamenti con i processi di informatizzazione multimediale e multisettoriale (nell'ambito dei Progetti Integrati Settoriali PIS 14 che coinvolge ben 62 Comuni del Sud Salento)*> e faceva riferimento al Centro Servizi di Sistema Multimediali, riveniente dal progetto PIS Turismo e Cultura per Beni Culturali, Biblioteche, Musei ed Archivi di prossima apertura negli uffici di proprietà comunale (ex Convento dei Domenicani);

constatato che

1)-la Delibera di G.M. n.43 del 22.08.12 contiene, già di per sé, gravi carenze di legittimità, prima ancora che di opportunità, che di conseguenza si riflettono sulla successiva Determina;

2)-per esigenze, cui non riescono a far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali **con**

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a)-l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità della medesima amministrazione; b)-l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c)-la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d)-devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La disciplina specifica per il conferimento di incarichi e consulenze da parte degli Enti Locali introdotta dalla legge n. 244/2007 (art. 3, commi 55-57) è stata oggetto di revisione nell'intervento prodotto con l'art. 46 del D.L. n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008). L'art. 3 comma 55 prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, **solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. La nuova formulazione non distingue più tra incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenze, ma sintetizza le linee di acquisizione esterna di prestazioni professionali qualificate nella locuzione "contratti di collaborazione autonoma"**, determinando comunque la necessità della coerenza delle stesse: a)-con le attività istituzionali stabilite dalla legge (quindi riferibili all'assetto funzionale degli Enti locali); b)-con le attività previste in specifico programma, approvato dal Consiglio. L'estensione onnicomprensiva

della disciplina a tutte le tipologie di incarichi (siano essi operativi, di studio, di consulenza) è confermata dalla parte della norma che supera ogni possibile distinzione, affermando che **il riferimento ai contratti di collaborazione autonoma è indipendente dal tipo di prestazione oggetto degli stessi.**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, con Circolare n. 2/08 dell'11 marzo 2008, a proposito della differenza tra collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative, ha precisato quanto segue: *<L'attuale formulazione dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n.165/2001, in relazione al tema delle collaborazioni esterne, **qualificate come forma di lavoro autonomo**, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 che ex art. 2230 del codice civile. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove "il contatto sociale" con il committente sia sporadico. Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione è sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale>.*

La distinzione operata rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, ma anche in relazione alle limitazioni previste dalla legge. In particolare, per le collaborazioni coordinate e continuative vige la disposizione di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, così come modificato dalla L. n.183/11 c.d. Legge di Stabilità, che, sia pur rivolta principalmente alle amministrazioni statali, costituisce tuttavia principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale si adeguano anche le regioni, le province e **gli enti locali**, secondo la quale, a decorrere dall'anno 2011, gli Enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa **nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009**.
Con riferimento invece all'obbligo di programmazione, l'articolo 46 del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione), al comma 2 -ribadiamo- dispone *<l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267>*. Pertanto, ove mai l'incarico professionale di cui alla Delibera di G.M. n.43 del 22.08.12 dovesse qualificarsi di natura occasionale, ma tanto lo escludiamo in quanto è palesemente un incarico professionale di co.co.co., non esimeva l'Ente dall'obbligo di programmazione in Consiglio.
Dall'applicazione di tale dettato normativo restano espressamente esclusi solo: gli incarichi di progettazione e attività tecniche connesse con la realizzazione di opere pubbliche (progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva di lavori, direzione dei lavori, supporti tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici) per i quali trova applicazione il D.Lgs. 12.04.06 n.163 artt.90 e 91; gli incarichi di componenti di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e quelli notarili. Tanto è ribadito dal "Regolamento degli incarichi di consulenza, collaborazioni, studio e ricerca e incarichi temporanei", approvato dal Comune di Tricase con Delibera di G.M. n.92 del 23.10.08 a cui rimandiamo.

Ma vi è di più, a tagliare la testa al toro, vi è la espressa previsione contenuta nella delibera n.75 del 05.04.12 "Programmazione fabbisogno del personale per l'anno 2012 e triennio 2012-2014", con cui il Commissario Straordinario, richiamato proprio l'art.3 comma 55 e 56 della Legge n.244/07, come modificato dalla Legge n.133/08, ha statuito <**gli indici e le previsioni di spesa per il personale per il 2012 consentono di rispettare i parametri imposti dalla legge a condizione che non si proceda ad assunzioni, ne' ad altre forme di attivazione di contratti di collaborazione o consulenze, pertanto sussiste l'impossibilità per l'A.C. di effettuare nell'anno 2012 assunzioni di personale o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto,ivi comprese le consulenze**>.

3)-inoltre, la Determina n.1026 del 24.10.12 indica tutt'altra tipologia di incarico a professionista esterno, in stridente contrasto con la delibera di indirizzo dell'Esecutivo che a sua volta -si ribadisce- non è preceduta da alcuna relazione sullo stato di bisogno da parte del Responsabile del Servizio;

4)-la prefata Determina e l'allegato Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico a professionista esterno non rispettano la normativa di cui al Regolamento degli incarichi di consulenza, collaborazioni, studio e ricerca e incarichi temporanei, approvato con delibera di G.M. n.92 del 23.10.08, uniformato come innanzi specificato al dettato della Legge finanziaria 2008 ed al D.L. 112/08 convertito in Legge 6.8.08 n.133, ed in particolare: I)-l'art. 3 comma primo; II)-l'art.3 comma terzo; III)-l'art.3 comma quarto lett.a, lett.c; IV)-l'art.4 comma secondo; V)-l'art.5 comma secondo in quanto non sono preventivamente determinati i criteri di selezione; VI)-l'art.10;

5)-ma ancor più la figura professionale, così come l'attività, di cui alla Determina n.1026, **è già prevista** nelle economie del progetto finanziato dalla Regione Puglia P.O.R. Puglia 2000/2006 - P.I.S. N°14 - Misura 6.2 - Azione C - Servizi di Sistema Beni Culturali e Turistici del Sud Salento; è sufficiente scorrere il progetto esecutivo -scheda di progetto n.2 Disciplinare Servizi- ed in particolare le pagine nn.3, 30 e 31;

6)-con nota del 30.10.12, abbiamo chiesto l'intervento del Segretario Generale <*al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti ritenuti utili per la rimozione degli atti, in via di autotutela, al fine di evitare eventuali ipotesi di responsabilità e di danno erariale*>; il Segretario, con missiva

del 6.11.12 prot.n.0017583, ha risposto che <*l'argomento segnalato è stato recentemente discusso in Consiglio...si rende opportuno utilizzare gli strumenti indicati dal T.U. 267/00 -interrogazioni, interpellanze, mozioni- per ottemperare al compito ed all'impegno dei Consiglieri Comunali*>; con nostra nota del 9.11.12, abbiamo significato che <*oggetto di interrogazione consiliare è stata la Delibera, non la Determina...*omissis*...il comma secondo dell'art.147 bis del T.U.E.L., di recente introdotto dal D.L. 10.10.12 n.174, "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento", sembrerebbe deporre per un Suo intervento di verifica*...omissis*...a questo punto, constatato che l'interrogazione consiliare non ha sortito alcun effetto ed anzi -ribadiamo- la risposta del Sindaco ha acceso ancora più forti perplessità, che i successivi atti dirigenziali hanno peggiorato il quadro del procedimento amministrativo-contabile, che la nostra esortazione ad un Suo intervento, forse anche dovuto, è stata declinata, riteniamo di investire della vicenda il Collegio dei Revisori dei Conti*>.

chiedono

in forza della normativa vigente ed in particolare dell'art.239 del T.U.E.L., nonché delle relative disposizioni regolamentari, che la S.V.Ill.ma voglia, previo accertamento di tutto quanto sopra esposto, adottare i provvedimenti di Sua competenza finalizzati alla rimozione

degli atti che potrebbero comportare responsabilità e danno erariale, nonché alla verifica di effettivo svolgimento di "lavoro nero" o di "lavoro senza incarico", come paventato dal Sindaco.

Con osservanza.

Seguono firme dei Consiglieri di Minoranza

DELL'ABATE Nunzio Antonio

FORTE Gianluigi

DE MARCO Pasquale

SCARASCIA Pasquale

ZOCCO Vito